# Gazzetta ufficiale

# delle Comunità europee

L 370

30° anno

30 dicembre 1987

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

| Sommario | I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità  |    |
|----------|--|----|
| *        | Regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari   | 1  |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine  | 7  |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3906/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati | 11 |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame  | 14 |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3908/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine  | 16 |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3909/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli   | 20 |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3910/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli   | 33 |
| *        | Regolamento (CEE) n. 3911/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato  | 36 |
| 2        |  |    |

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Ī

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità:

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 773/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
 «Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci   |
|-----------|--|
| a) 0401   | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti |
| b) 0402   | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti       |

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

| Codice NC                                   | Designazione delle merci  |
|---|---|
| c) da 0403 10 11 a 39<br>da 0403 90 11 a 69 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti né di frutta o cacao  |
| d) 0404                                     | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove  |
| e) 0405 00                                  | Burro ed altre materie grasse del latte   |
| f) 0406                                     | Formaggi e latticini  |
| g) 1702 10 90                               | Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e contenenti in peso, allo stato secco, meno del 99% del prodotto puro   |
| h) 2106 90 51                               | Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato   |
| j) ex 2309                                  | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:   |
|   | <ul> <li>Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente<br/>regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 (¹),<br/>escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE)<br/>n. 2727/75 (²)</li> </ul> |

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.»

#### «Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, in appresso denominati "prodotti pilota". I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.»

- 3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
  - «2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.»

- 4) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato, se si tratta di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.»
- 5) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La restituzione può essere fissata per via di aggiudicazione per il latte scremato in polvere, esportato alla rinfusa, della sottovoce 0402 10 19 e per il burro,

esportato alla rinfusa, della voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»

- 6) Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi delle scuole di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 0401 e 0403 e della sottovoce 0404 90 e della voce 0406 o della sottovoce 2202 90.»
- 7) Il testo dell'articolo 26 è completato dal testo del paragrafo seguente:
  - «5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto:

- è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

- può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»
- 8) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

#### ${\it «ALLEGATO}$

| Codice NC             | Designazione delle merci  |
|-----------------------|---|
| da 0403 10 51 a 99    | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri   |
| da 0403 90 71 a 99    | dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao   |
| 1517                  | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:   |
| ex 1517 10            | - Margarina, esclusa la margarina liquida:  |
| 1517 10 10            | <ul> <li>avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a<br/>10% ma inferiore o uguale a 15%</li> </ul>  |
| ex 1517 90            | - altre:  |
| 1517 90 10            | <ul> <li>avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a<br/>10% ma inferiore o uguale a 15%</li> </ul>  |
| ex 1702 10            | Lattosio e sciroppo di lattosio:  |
| 1702 10 10            | contenente, in peso, allo stato secco, il 99% o più di prodotto puro  |
| 1704                  | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):   |
| ex 1704 90            | <ul> <li>altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al<br/>10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della sottovoce 1704 90 10</li> </ul>  |
| ex 1806               | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce 1806 10  |
| ex 1901               | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove: |
| 1901 10 00            | Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto   |
| 1901 20 00            | <ul> <li>Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della<br/>pasticceria e della biscotteria della voce 1905</li> </ul>  |
| ex 1901 90            | - altri che estratti di malto delle sottovoci 1901 90 11 e 19   |
| ex 1902               | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:   |
| 1902 20               | Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):  |
| 1002 20 01            | — altre:  |
| 1902 20 91            | cotte   |
| 1902 20 99            | altre   |
| 1902 30               | – altre paste alimentari  |
| 1902 40<br>1902 40 90 | - Cuscus altro  |
| ex 1904               | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corr flackes») contenenti cacao; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti daltrimenti preparati   |

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|------------|--|
| ex 1905    | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicamenti, ostie per sigilli paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
| 1905 20    | - Pane con spezie (panpepato)  |
| 1905 30    | Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini   |
| 1905 40    | - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati   |
| 1905 90    | – altri:   |
|            | – – altri:   |
| 1905 90 40 | Cialde e cialdini aventi tenore di umidità superiore a 10%   |
| 1905 90 50 | Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati  |
|            | altri:   |
| 1905 90 60 | con aggiunta di dolcificanti   |
| 1905 90 90 | altri  |
| ex 2004    | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico congelati:   |
| 2004 10    | - Patate:  |
|            | – altre:   |
| 2004 10 91 | sotto forma di farina, semolino o fiocchi  |
| ex 2005    | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, no congelati:   |
| 2005 20    | - Patate:  |
| 2005 20 10 | sotto forma di farina, semolino o fiocchi  |
| ex 2008    | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate con e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate n comprese altrove:   |
|            | - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi anche mescolati tra loro:  |
| 2008 11    | – Arachidi:  |
| 2008 11 10 | — — Burro di arachidi  |
| ex 2101 10 | Preparazioni a base di caffè   |
| ex 2101 20 | Preparazioni a base di tè o di mate  |
| 2105 00    | Gelati, anche contenenti cacao   |
| ex 2106    | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi c<br>zucchero aromatizzati o colorati delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51<br>2106 90 55 e 2106 90 59   |
| 2202       | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o caltri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succh di frutta o di ortaggi della voce 2009:   |
| ex 2202 90 | <ul> <li>altre:</li> <li>altre, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dai prodotti dell</li> </ul>   |
|            | voci da 0401 a 0404:   |
| 2202 90 91 | inferiore allo 0,2 %   |
| 2202 90 95 | uguale o superiore allo 0,2% e inferiore al 2%   |
| 2202 90 99 | uguale o superiore al 2%   |

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|------------|--|
| 2208       | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: |
| ex 2208 90 | – altri:   |
|            | <ul> <li>– altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di<br/>capacità:</li> </ul>  |
|            | inferiore o uguale a 2 litri:  |
| 2208 90 55 | – – – Liquori  |
| 2208 90 59 | altre bevande contenenti alcole di distillazione   |
|            | superiore a 2 litri:   |
| 2208 90 79 | Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione  |
| 3501       | Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine  |
| ex 3502    | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:   |
| 3502 90    | - altri:   |
|            | Albumine, diverse dall'ovoalbumina:  |
|            | altre:   |
|            | Lattoalbumina:   |
| 3502 90 51 | essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)  |
| 3502 90 59 | altre»   |
|            |  |

#### REGOLAMENTO (CEE) n. 3905/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

#### che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominato «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci delle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che il regolamento (CEE) n. 805/68 sia applicabile a dette farine e polveri di carni o di frattaglie;

(1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, ivi compresi i grassi, sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 805/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che dette preparazioni siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (7); che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni bovine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
    - «1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

| Codice NC                              | Designazione delle merci   |
|--|--|
| a) da 0102 90 10 a<br>0102 90 37       | Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi da quelli riproduttori di razza pura  |
| 0201                                   | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate  |
| 0202                                   | Carni di animali della specie bovina, congelate  |
| 0206 10 95                             | Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati   |
| 0206 29 91                             | Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati   |
| 0210 20                                | Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate   |
| 0210 90 41                             | Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati  |
| 0210 90 90                             | Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie   |
| 1602 50 10                             | Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte                                  |
| 1602 90 61                             | Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie nor cotte                     |
| b) 0102 10 00                          | Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura   |
| 0206 10 91<br>0206 10 99               | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes" fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione de prodotti farmaceutici       |
| 0206 21 00<br>0206 22 90<br>0206 29 99 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi dette "onglets' e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodott farmaceutici                  |
| 0210 90 49                             | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"  |
| 1502 00 91                             | Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratt<br>mediante solventi  |
| 1602 50 90                             | Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte                 |
| 1602 90 69                             | Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specio bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte» |

- b) Il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
  - «a) bovini:

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, delle sottovoci da 0102 90 10 a 0102 90 37 della nomenclatura combinata;»

- 2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
  - «Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano le carni fresche o refrigerate

- indicate nell'allegato, sezione a) alle sottovoci 0201 10 e da 0201 10 11 a 0201 20 59.»
- 3) Il testo dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
  - «2. Gli acquisti, da parte degli organismi d'intervento, in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro per una o più qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 0201 10 e da 0201 20 11 a 0201 20 59 sono decisi dalla Commissione quando, per dette qualità o gruppi di qualità, sono simultaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore al 91 % del prezzo d'intervento;
- il prezzo medio di mercato constatato in base alla suddetta tabella nello Stato membro o negli Stati membri o nella regione di uno Stato membro è inferiore all'87 % del prezzo d'intervento.»
- 4) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
  - «Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità, rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi anteriore alla determinazione del prelievo di base, per i bovini e per le carni fresche o refrigerate, di cui all'allegato, sezione a), alle sottovoci 0201 10 e da 0201 20 11 a 0201 20 59, tenendo conto principalmente:
  - a) della situazione della domanda e dell'offerta,
  - b) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate e
  - c) dell'esperienza acquisita.»
- 5) L'articolo 11 è modificato come segue:
  - a) Il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:
    - «2. Il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, viene determinato sulla base della differenza tra:»
  - b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
    - «4. Nel caso delle carni congelate menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 e per i prezzi detti "onglets" e "hampes" alla sottovoce 0206 29 91, il prelievo di base è uguale a quello determinato per il prodotto di cui al paragrafo 2 cui si applica un

coefficiente forfettario stabilito per ciascun prodotto in questione.»

- 6) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Le carni congelate destinate alla trasformazione, menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 0202 20 30, 0202 30 e i prezzi detti "onglets" e "hampes" della sottovoce 0206 29 91 beneficiano, alle condizioni previste nel presente articolo:»
- 7) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
  - «— dei prodotti rientranti nella voce 0201 e nella sottovoce 0206 10 95, originari e provenienti dai paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità a motivo del lungo tragitto che devono affrontare i trasporti marittimi, con il corredo di garanzie soddisfacenti;
  - dei prodotti rientranti nella voce 0202 e nella sottovoce 0206 29 91 originari e provenienti dai paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità, con il corredo di garanzie soddisfacenti.»
- 8) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile e decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

# «ALLEGATO

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|------------|--|
| Sezione a) |  |
| 0201       | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:   |
| 0201 10    | - in carcasse o mezzene  |
| 0201 10    | - altri pezzi non dissossati:  |
| 0201 20 11 | - Quarti detti "compensati"  |
| 0201 20 11 | Quanti detti vomponsun   |
| 0201 20 13 | - Busti e quarti anteriori   |
| 0201 20 31 | Dubit & quart unterior   |
| 0201 20 51 | – Selle e quarti posteriori  |
| 0201 20 59 | Come o quant possessor   |
| 0201 20 90 | – altri  |
| 0201 20 30 | - disossate  |
|            |  |
| ex 0206 10 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:  - altre:   |
| 0206 10 95 | Altre:<br>Pezzi detti "onglets" e "hampes"   |
| 0200 10 73 | 10221 detti oligicis e liumpeo   |
| Sezione b) |  |
| 0202       | Carni di animali della specie bovina, congelate:   |
| 0202 10 00 | in carcasse o mezzene  |
| 0202 20    | – altri pezzi non disossati:   |
| 0202 20 10 | - Quarti detti "compensati"  |
| 0202 20 30 | - Busti e quarti anteriori   |
| 0202 20 50 | Selle e quarti posteriori uniti o separati   |
| 0202 20 90 | altri  |
| 0202 30    | - disossate  |
| ex 0206 29 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate:   |
| 0206 29 91 | Pezzi detti "onglets" e "hampes"   |
|            |  |
| Sezione c) |  |
| 0210       | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili di carni o di frattaglie: |
| 0210 20    | - Carni della specie bovina:   |
| 0210 20 10 | non disossate  |
| 0210 20 90 | disossate  |
| ex 0210 90 | - altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:   |
|            | Frattaglie:  |
|            | della specie bovina:   |
| 0210 90 41 | – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"   |
| 0210 90 90 | Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie   |
|            |  |
| Sezione d) |  |
| ex 1602 50 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina:  |
| 1602 50 10 | <ul> <li>non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non<br/>cotte</li> </ul>                  |
| ex 1602 90 | - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:  |
|            | altre:   |
|            | altre:   |
|            | altre:   |
|            | contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:   |
| 1602 90 61 | non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte»   |

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 2759/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2759/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che le summenzionate farine e polveri siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/86 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'orga-

nizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (7); che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che ai grassi d'ossa e agli scarti di maiale, in quanto prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, non si applicano le disposizioni agricole del trattato stesso, a differenza dello strutto e degli altri grassi di maiale provenienti da altre parti dell'animale; che nel sistema armonizzato, i grassi d'ossa e gli scarti sono classificati nella stessa voce della nomenclatura che lo strutto e gli altri grassi di maiale; che, in seguito allo sviluppo delle tecniche di trasformazione dei grassi d'origine animale, è impossibile distinguere i grassi d'ossa e gli scarti dallo strutto e dagli altri grassi provenienti da animali della specie suina; che è pertanto necessario estendere ai grassi d'ossa e agli scarti degli animali della specie suina le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione previste per lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che le preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi, possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in varie sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, sottovoci specifiche comprendenti tutte le preparazioni omogeneizzate, le preparazioni di sangue di qualsiasi animale e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine; che è opportuno che dette preparazioni comprese nelle summenzionate sottovoci della nomenclatura combinata siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la formulazione delle designazioni delle merci e dei numeri tariffari in base alla terminologia della nomenclatura combinata impone l'adeguamento, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 2766/75 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83 (9), nonché del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazetta ufficiale

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987. pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1

<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(9)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

«prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83 (²); che, come si è potuto constatare, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2767/75 non rispecchia più la realtà economica in materia di fissazione di importi supplementari; che è pertanto opportuno fissare prezzi limite per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2759/75 ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2767/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni suine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine siano

effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato.

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

| Codice NC   | Designazione delle merci  |
|---|---|
| a) ex 0103  | Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura   |
| b) ex 0203  | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate   |
| ex 0206   | Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate  |
| ex 0209 00  | Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamonia, secchi o affumicati  |
| ex 0210   | Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate   |
| 1501 00 11<br>1501 00 19                                  | Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediente solventi   |
| c) 1601 00  | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti  |
| 1602 10 00  | Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue  |
| 1602 20 90  | Preparazione e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra   |
| 1602 41 10<br>1602 42 10<br>da 1602 49 11 a<br>1602 49 50 | Altre preparazione e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica  |
| 1602 90 10  | Preparazione di sangue di qualsiasi animale   |
| 1602 90 51  | Altre preparazione e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica  |
| 1902 20 30  | Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine» |

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 29.

<sup>(</sup>²) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

- 2) Il testo dell'articolo 3, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
  - «Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate della sottovoce 0203 11 10 della nomenclatura combinata, e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata della sottovoce ex 0203 19 15 e il lardo fresco o refrigerato della sottovoce ex 0209 00 11.»
- 3) L'articolo 10 è modificato come segue:
  - a) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
    - «b) Un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex 1602 ed ex 1902.

Tale elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto.»

- b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10 e 1602 20 90, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»
- 4) L'articolo 12 è modificato come segue:
  - a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
    - «3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, i prezzi limite

sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.»

- b) Nel paragrafo 4 è soppresso il secondo trattino.
- 5) L'articolo 13 è modificato come segue:
  - a) È soppresso il paragrafo 1, secondo comma.
  - b) È sopresso il paragrafo 4.

#### Artiolo 2

L'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2766/75 sono abrogati.

#### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2767/75 è abrogato.

#### Articolo 4

In base alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli da 1 a 3 sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i cuoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

# che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2777/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2775/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (7); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che talune preparazioni omogeinizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi, sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2777/75; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (9); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del pollame; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2777/75, è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame disciplina i prodotti seguenti:

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

|            | Codice NC                           | Designazione delle merci  |
|------------|-------------------------------------|---|
| a)         | 0105                                | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche   |
| b) 6       | x 0207                              | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90 e 0207 50 |
| c)         | 0207 31 00<br>0207 39 90<br>0207 50 | Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati   |
|            | 0210 90 71<br>0210 90 79            | Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati  |
| d)         | 0209 00 90                          | Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato   |
| <b>e</b> ) | 1501 00 90                          | Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi  |
| f)         | 1602 31<br>1602 39                  | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105»   |

- 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
  - «2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»

#### Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75 la Commissione apporta gli

adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3908/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/58 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1873/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è d'uopo che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3905/87 (7); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che talune preparazioni omogeinizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali, le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie (compresi i grassi) sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (9); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che, per tener conto dell' utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 del 16. 3. 1987, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU n. L 282 dell'1. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

| Codice NC     | Designazione delle merci   |
|---------------|--|
| a) 0104 10 90 | Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura  |
| 0104 20 90    | Amimali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura  |
| 0204          | Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate  |
| 0210 90 11    | Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate  |
| 0210 90 19    | Carni di animali della specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate  |
| b) 0104 10 10 | Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura  |
| 0104 20 10    | Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura  |
| 0206 80 99    | Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici    |
| 0206 90 99    | Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici                |
| 0210 90 60    | Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina salate o in salamoia, secche o affumicate  |
| 1502 00 99    | Grassi di animali delle specie ovina e caprina greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi  |
| c) 1602 90 71 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |
| d) 1602 90 79 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini»  |

- 2) Il testo dell'articolo 12, paragrafi 1 e 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Per le carcasse fresche o refrigerate, indicate nell'allegato I, sottovoci C204 10 00, 0204 21 00 e 0204 50 11, della nomenclatura combinata il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera comunitaria.»
  - «3. Per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.»
- 3) L'articolo 13 è modificato come segue:
  - a) Il testo del paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:
    - «1. Per le carni congelate indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 30 00, 0204 41 00 e 0204 50 51, il prelievo è pari alla differenza tra:»

- b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «3. Per le carni congelate indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.»
- 4) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

In deroga agli articoli 12, 13 e 14:

- a) per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione;
- b) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione.»
- 5) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

La Commissione, in base alle procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che risultano dall'applicatione dell'articolo 1.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

# «ALLEGATO I

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|--|--|
| Sezione a)   |  |
| ,  | Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o refrigerate:   |
| 0204 10 00   | Carcasse e mezzene di agnello  |
| 0204 21 00   | Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli  |
| 0204 22 10   | - Busto o mezzo busto della specie ovina   |
| 0204 22 30   | - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza della specie ovina   |
| 0204 22 50   | Coscia o mezza coscia della specie ovina   |
| 0204 22 90   | - altri pezzi non disossati della specie ovina   |
| 0204 23 00   | - Pezzi disossati della specie ovina   |
| 0204 50 11   | Carcasse o mezzene della specie caprina  |
| 0204 50 13   | Busto o mezzo busto della specie caprina   |
| 0204 50 15   | - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina   |
| 0204 50 19   | Coscia o mezza coscia della specie caprina   |
| 0204 50 31   | altri pezzi non disossati della specie caprina   |
| 0204 50 39   | - Pezzi disossati della specie caprina   |
| Sezione b)   |  |
|  | Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate   |
| 0210 90 11   |  |
|  | - non disossate  |
| 0210 90 19   | - non disossate - disossate  |
|  |  |
|  |  |
| 0210 90 19  Sezione c)  0204 30 00   | - disossate  |
| Sezione c) 0204 30 00  | disossate  Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:  |
| Sezione c) 0204 30 00 0204 41 00   | Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:      Carcasse e mezzene di agnello  |
| Sezione c) 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10  | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> </ul>  |
| Sezione c)   | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> <li>Busto o mezzo busto della specie ovina</li> </ul>  |
| Sezione c)  0204 30 00  0204 41 00  0204 42 10  0204 42 30  0204 42 50   | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> <li>Busto o mezzo busto della specie ovina</li> <li>Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina</li> </ul>  |
| Sezione c)  0204 30 00  0204 41 00  0204 42 10  0204 42 30  0204 42 50  0204 42 90                                     | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> <li>Busto o mezzo busto della specie ovina</li> <li>Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina</li> <li>Coscia o mezza coscia della specie ovina</li> </ul>  |
| Sezione c)  0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 00                               | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> <li>Busto o mezzo busto della specie ovina</li> <li>Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina</li> <li>Coscia o mezza coscia della specie ovina</li> <li>altri pezzi non disossati della specie ovina</li> </ul>  |
| Sezione c)  0204 30 00  0204 41 00  0204 42 10  0204 42 30  0204 42 50  0204 42 90  0204 43 00  0204 50 51             | Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:  — Carcasse e mezzene di agnello  — Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli  — Busto o mezzo busto della specie ovina  — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina  — Coscia o mezza coscia della specie ovina  — altri pezzi non disossati della specie ovina  — Pezzi dissossati della specie ovina  |
| Sezione c)  0204 30 00  0204 41 00  0204 42 10  0204 42 30  0204 42 50  0204 42 90  0204 43 00  0204 50 51  0204 50 53 | <ul> <li>disossate</li> <li>Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:</li> <li>Carcasse e mezzene di agnello</li> <li>Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli</li> <li>Busto o mezzo busto della specie ovina</li> <li>Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina</li> <li>Coscia o mezza coscia della specie ovina</li> <li>altri pezzi non disossati della specie ovina</li> <li>Pezzi dissossati della specie ovina</li> <li>Carcasse o mezzene della specie caprina</li> </ul>            |
| Sezione c) 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30   | Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:  Carcasse e mezzene di agnello  Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli  Busto o mezzo busto della specie ovina  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina  Coscia o mezza coscia della specie ovina  altri pezzi non disossati della specie ovina  Pezzi dissossati della specie ovina  Carcasse o mezzene della specie caprina  Busto o mezzo busto della specie caprina   |
| Sezione c)  0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 50 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 00 0204 50 51 0204 50 53         | Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:  Carcasse e mezzene di agnello  Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli  Busto o mezzo busto della specie ovina  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina  Coscia o mezza coscia della specie ovina  altri pezzi non disossati della specie ovina  Pezzi dissossati della specie ovina  Carcasse o mezzene della specie caprina  Busto o mezzo busto della specie caprina  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3909/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

# IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 426/86 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che i miscugli di frutta secca o di frutta secca e di frutta a guscio possono venir classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune in vigore; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di semplificazione, un'unica sottovoce, comprendente tutti gli altri miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore degli ortofrutticoli trasformati; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli trasformati, siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'instituzione del sistema armonizzato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli disciplina i prodotti seguenti:

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|------------|--|
| a) ex 0710 | Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta" della sottovoce 0710 80 59   |
| ex 0711    | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione in stato, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere "Capricum" o del genere "Pimenta" della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30 |

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 183 del 2. 7. 1987, pag. 32.

| Codice NC     | Designazione delle merci  |
|---------------|---|
| ex 0712       | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma nor altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce 0712 10 00, disidratati per essicca mento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11, 0712 90 19 e le olive della sottovoce 0712 90 90 |
| 0804 20 90    | Fichi secchi  |
| 0806 20       | Uve secche  |
| 0811          | Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o d altri dolcificanti   |
| 0812          | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate   |
| ex 0813       | Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 della sottovoce 0813 50 30   |
| 0814 00 00    | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamento la conservazione oppure secche  |
| 0904 20 10    | Peperoni essicati, non tritati né polverizzati  |
| o) ex 1302 20 | Sostanze pectiche e pectinati   |
| ex 2001       | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto   |
| •             | o nell'acido acetico, esclusi:  |
|               | <ul> <li>Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20,</li> <li>Granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30,</li> </ul>   |
|               | <ul> <li>Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido di fecola uguale o superiore al 5 % della sottovoce 2001 90 40, e</li> </ul>   |
|               | Foglie di vite, germogli di luppolo, cuori di palme e altre parti commestibili di piante olive della sottovoce 2001 90 90   |
| 2002          | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico   |
| 2003          | Funghi e tartufl, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico   |
| ex 2004       | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati escluso il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10 e olivi della sottovoce 2004 90 99 e patate, preparati o conservati sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91  |
| ex 2005       | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10  |
| 2006 00       | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate diacciate o cristallizzate)  |
| 2007          | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  |
| ex 2008       | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove esclusi:  |
|               | - Burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10,   |
|               | - Cuori di palma della sottovoce 2008 91 00,  |
|               | - Granturco della sottovoce 2008 99 85,   |
|               | - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido di fecola uguale o superiore al 5% della sottovoce 2008 99 91, e  |
|               | Foglie di vigna, germogli di luppolo e altre simili parti commestibili di piante dell sottovoce 2008 99 99  |
| ex 2009       | Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60) o di ortaggi e legumi<br>non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza addizionati di zuccheri o di altr<br>dolcificanti»  |

- 2. Le campagne di commercializzazione si estendono:
- a) dal 10 maggio al 9 maggio per le ciliegie sciroppate della sottovoce 2008 60 della nomenclatura combinata;
- b) dal 1° luglio al 30 giugno per:
  - i pomodori pelati, cotti o non cotti, congelati, della sottovoce 0710 80 70,
  - i fiocchi di pomodori della sottovoce 0712 90 30,
  - i pomodori preparati o conservati della voce 2002,
  - le pesche conservate allo sciroppo della sottovoce 2008 70,
  - i succhi di pomodoro della sottovoce 2009 50,
  - i fichi secchi della sottovoce 0804 20 90;
- c) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams allo sciroppo della sottovoce 2008 40;
- d) dal 1° settembre al 31 agosto per:
  - le uve secche della sottovoce 0806 20,
  - le prugne secche ottenute da susine da innesto essicate della sottovoce 0813 20 00.

Per gli altri prodotti, la campagna di commercializzazione è fissata, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22. In base alla stessa procedura possono essere decise eventuali modifiche della durata delle campagne di commercializzazione, definite al primo comma.»

- 2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
  - «7. Per "tenore di zuccheri addizionati" dei prodotti elencati all'allegato III si intende la cifra risultante dall'impiego di un rifrattometro moltiplicata per 0,93, nel caso dei prodotti della voce 2008 dalla quale sono esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85 e 2008 99 91 e per 0,95, nel caso degli altri prodotti, diminuita della cifra indicata nella colonna 2 dell'allegato III.»

- 3) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Una restituzione è concessa per consentire l'esportazione verso i paesi terzi:
  - di zucchero bianco e zucchero greggio della voce 1701.
  - di glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,
  - di isoglucosio delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, e
  - di sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 1702 90 90,

incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato.»

- 4) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della voce ex 2009, esclusi i succhi di pompelmo, gli Stati membri possono mantenere senza renderle comunque più restrittive le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi.»
- 5) Il testo degli allegati da I a IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

La Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli trasformati e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

#### «ALLEGATO I

# PARTE A

# (Prodotti indicati negli articoli 2 e 7)

| Codice NC  | Designazione delle merci                     |
|--|--|
| ex 0710 80 70  | Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati  |
| ex 0712 90 30  | Fiocchi di pomodori                          |
| 0804 20 90   | Fichi secchi                                 |
| ex 0806 20   | Sultanine e uve secche di Corinto            |
| ex 0813 20 00  | Prugne, ottenute da susine da innesto secche |
| ex 2002 10 00  | Pomodori pelati interi o in pezzi            |
| ex 2002 90 10  | Succhi di pomodori (compresi i passati)      |
| ex 2002 90 30<br>ex 2002 90 90                                   | Concentrati di pomodoro                      |
| ex 2008 40 51<br>ex 2008 40 59<br>ex 2008 40 71<br>ex 2008 40 79 | Pere Williams allo sciroppo                  |
| ex 2008 60 51<br>ex 2008 60 59<br>ex 2008 60 61<br>ex 2008 60 69 | Ciliegie allo sciroppo                       |
| ex 2008 70 61<br>ex 2008 70 69<br>ex 2008 70 71<br>ex 2008 70 79 | Pesche allo sciroppo                         |
| 2009 50  | Succhi di pomodoro                           |

# PARTE B (Prodotti indicati nell'articolo 9)

| Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------|--------------------------|
| 0806 20   | Uve secche               |

# ALLEGATO II

| Codice NC  | Designazione delle merci  |
|------------|---|
| 2008       | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
| ex 2008 20 | - Ananassi:   |
|            | – – senza aggiunta di alcole:   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a<br/>1 kg:</li> </ul>  |
| 2008 20 51 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o<br/>inferiore a 1 kg:</li> </ul>   |
| 2008 20 71 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%  |
| ex 2008 30 | - Agrumi:   |
|            | – – con aggiunta di alcole:   |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:  |
| 2008 30 11 | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas   |
|            | senza aggiunta di alcole:   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a<br/>1 kg:</li> </ul>  |
| 2008 30 51 | Segmenti di pompelmi o di pomeli  |
| 2008 30 55 | <ul> <li>– – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine<br/>wilkings ed altri ibridi simili di agrumi</li> </ul>                                   |
| 2008 30 59 | altri   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a</li> <li>1 kg:</li> </ul>  |
| 2008 30 71 | Segmenti di pompelmo o di pomeli  |
| 2008 30 75 | <ul> <li>– – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine<br/>wilkings ed altri ibridi simili di agrumi:</li> </ul>                                    |
| 2008 30 79 | altri   |
| ex 2008 40 | - Pere:   |
|            | con aggiunta di alcole:   |
|            | in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:   |
|            | avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %   |
| 2008 40 11 | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas   |
|            | senza aggiunta di alcole:   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore</li> <li>1 kg:</li> </ul>   |
| 2008 40 51 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %   |
|            | <ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale inferiore a 1 kg:</li> </ul>   |
| 2008 40 71 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %   |
| ex 2008 50 | - Albicocche:   |
|            |   |
|            | <ul> <li>con aggiunta di alcole:</li> <li>in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:</li> <li>aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:</li> </ul>       |
|            |   |

| Codice NC     | ' Designazione delle merci  |
|---------------|---|
| 2008 50 11    | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o ugiale a 11,85 % mas   |
|               | senza aggiunta di alcole:   |
|               | con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a<br>1 kg:                                 |
| 2008 50 61    | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %   |
|               | <ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale cinferiore ad 1 kg:</li> </ul>      |
| 2008 50 71    | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %   |
| ex 2008 60    | - Ciliegie:   |
|               | – – con aggiunta di alcole:   |
|               | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:  |
| 2008 60 11    | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas   |
|               | – – senza aggiunta di alcole:   |
|               | con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a  |
|               | 1 kg:   |
| 2008 60 51    | Ciliegie acide (Prunus Cerasus)   |
| 2008 60 59    | altre   |
|               | <ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o<br/>inferiore a 1 kg:</li> </ul>  |
| 2008 60 61    | Ciliegie acide (Prunus Cerasus)   |
| 2008 60 69    | altre   |
| ex 2008 70    | - Pesche:   |
| CA 2000 70    | - con aggiunta di alcole:   |
|               | in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:   |
|               | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %   |
| 2008 70 11    | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas   |
|               | senza aggiunta di alcole:   |
|               | <ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a<br/>1 kg:</li> </ul>           |
| ex 2008 70 61 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %   |
|               | <ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o<br/>inferiore ad 1 kg:</li> </ul> |
| 2008 70 71    | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %   |
| ex 2008 80    | - Fragole:  |
|               | con aggiunta di alcole:   |
|               | avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:  |
| 2008 80 11    | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas   |
|               | — senza aggiunta di alcole:   |
| 2008 80 50    | con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad<br>1 kg:                                |
| 2008 80 70    | <ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale cinferiore ad 1 kg:</li> </ul>      |
|               | - altri, compresi i miscugli esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:   |
| ex 2008 92    | Miscugli:   |
|               | con aggiunta di alcole:   |
|               | avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:   |

| Codice NC  | Designazione delle merci  |
|------------|---|
| 2008 92 11 | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas                             |
|            | – – senza aggiunta di alcole:   |
|            | con aggiunta di zuccheri:   |
| 2008 92 50 | in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg  |
|            | altri:  |
| 2008 92 71 | Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti |
| 2008 92 79 | altri   |
| ex 2008 99 | altri:  |
|            | con aggiunta di alcole:   |
|            | altri:  |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:   |
| 2008 99 31 | con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas                             |
|            | – – senza aggiunta di alcole:   |
|            | — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a     1 kg:          |
| 2008 99 43 | Uva   |
| 2008 99 45 | Prugne  |
| 2008 99 49 | altri   |
|            | con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg;          |
| 2008 99 53 | Uva   |
| 2008 99 55 | Prugne  |
| 2008 99 59 | altri   |

### ALLEGATO III

| Codice NC  | Designazione delle merci   | (1) | (2) |
|------------|--|-----|-----|
| 0811       | Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:                                    |     |     |
| ex 0811 10 | - Fragole:   |     |     |
|            | con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:  |     |     |
| 0811 10 11 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%   | 20  | 13  |
| ex 0811 20 | Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:  |     |     |
|            | con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:  |     |     |
| 0811 20 11 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %  | 20  | 13  |
| ex 0811 90 | - altre:   |     |     |
|            | – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti   |     |     |
| 0811 90 10 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%   | 20  | 13  |
| ex 2006 00 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):                    |     |     |
|            | - altre:  - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:  |     |     |
| 2006 00 31 | Ciliegie   | 57  | 13  |
| 2006 00 39 | altre  | 57  | 13  |
| 2000 00 39 | ante   | 37  | 13  |
| 2007       | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti:     |     |     |
| ex 2007 10 | - Preparazioni omogeneizzate:  |     |     |
| 2007 10 10 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %  | 10  | 13  |
|            | - altre:   |     |     |
| ex 2007 91 | — — di agrumi:   |     |     |
| 2007 91 10 | aventi tenore, in peso, di zucchero superiore al 30 %  | 55  | 13  |
| 2007 91 30 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %  | 10  | 13  |
| ex 2007 99 | altre:   |     |     |
|            | aventi tenore, in peso, di zucchero superiore a 30%:   |     |     |
| 2007 99 20 | Puree e paste di marroni   | 47  | 13  |
|            | altre:   |     |     |
| 2007 99 31 | – – – di ciliegie  | 55  | 13  |
| 2007 99 33 | di fragole   | 55  | 13  |
| 2007 99 35 | di lamponi   | 55  | 13  |
| 2007 99 39 | altre     aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:   | 55  | 13  |
| 2007 99 51 | Puree e paste di marroni   | 47  | 13  |
| 2007 99 59 | altre  | 10  | 13  |
| 2008       | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di | 10  | 10  |
| ov 2009 20 | alcole, non nominate né comprese altrove:  |     |     |
| ex 2008 20 | Ananassi:     — con aggiunta di alcole:  |     |     |
|            | in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad     1 kg:  |     |     |

| Codice NC  | Designazione delle merci   | (1) | (2)  |
|------------|--|-----|------|
|            |  |     |      |
| 2008 20 11 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%   | 6   | 13   |
|            | in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad     1 kg:                                |     |      |
| 2008 20 31 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %  | 6   | 13   |
| ex 2008 30 | - Agrumi:  |     |      |
|            | con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:   |     |      |
| 2008 30 19 | altri  | 10  | 9    |
| ex 2008 40 | - Pere:  |     |      |
|            | con aggiunta di alcole   |     |      |
|            | — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad     1 kg:                                |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:  |     |      |
| 2008 40 19 | altre  | 10  | 9    |
|            | — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad     1 kg:                       |     |      |
| 2008 40 31 | avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %  | 10  | 9    |
| ex 2008 50 | - Albicocche:  |     |      |
|            | – – con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:  |     | <br> |
| 2008 50 19 | altre  | 10  | 9    |
|            | <ul> <li>in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad</li> <li>kg:</li> </ul>    |     |      |
| 2008 50 51 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %  | 10  | 9    |
| ex 2008 60 | - Ciliegie:  |     |      |
|            | – – con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%  |     |      |
| 2008 60 19 | altre  | 10  | 9    |
| ex 2008 70 | - Pesche:  |     |      |
| •          | - con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad                    |     |      |
|            | 1 kg:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:  |     |      |
| 2008 70 19 | altri  | 10  | 9    |
|            | — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad     1 kg:                       |     |      |
| 2008 70 51 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %  | 10  | 9    |
| ex 2008 80 | - Fragole:   |     |      |
|            | con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:   | 40  |      |
| 2008 80 19 | altre  | 10  | 9    |
|            | <ul> <li>altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce<br/>2008 19:</li> </ul> |     |      |
| ex 2008 92 | – Miscugli:  |     |      |
|            | con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:   |     |      |
| 2008 92 19 | altri  | 10  | 9    |
| ex 2008 99 | – altri:   |     |      |
|            | – – con aggiunta di alcole:  |     |      |
|            | Uva:   | 1   | ı    |

| Codice NC  | Designazione delle merci   | (1) | (2)  |
|------------|--|-----|------|
| 2008 99 21 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % altri:   | 9   | 13   |
| 2008 99 33 | aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %: altri  | 10  | 9    |
| 2009       | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: |     |      |
| 4          | - Succhi di arancia:   |     |      |
| ex 2009 11 | congelati:   |     |      |
|            | di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |      |
| 2009 11 11 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto   | 49  | 13   |
|            | di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |      |
| 2009 11 91 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati al 30 %   | 49  | 13   |
| ex 2009 19 | – – altri:   |     |      |
| -          | di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |      |
| 2009 19 11 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso<br>netto  | 49  | 13   |
|            | di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |      |
| 2009 19 91 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %                                 | 49  | 13   |
| ex 2009 20 | Succhi di pompelmo o di pomelo:  |     |      |
|            | – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |      |
| 2009 20 11 | <ul> <li>– – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso<br/>netto</li> </ul>   | 49  | 13   |
|            | - di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |      |
| 2009 20 91 | <ul> <li>di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e<br/>aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al<br/>30 %</li> </ul>     | 49  | 13   |
| ex 2009 30 | Succhi di altri agrumi:  |     |      |
|            | - di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |      |
| 2009 30 11 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto   | 49  | 13   |
|            | - di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |      |
|            | — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:      — — — di limoni:  |     |      |
| 2009 30 51 | di imoni: aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %  | 49  | 3    |
|            | di altri agrumi:   | .,  |      |
| 2009 30 91 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %  | 49  | 13   |
| ex 2009 40 | Succhi di ananasso:  |     |      |
|            | —  |     |      |
| 2009 40 11 | <ul> <li>— — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso<br/>netto</li> </ul>   | 49  | 13 . |
|            | <ul> <li>di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:</li> <li>– altri:</li> </ul>   |     |      |
| 2009 40 91 | <ul> <li> aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al<br/>30 %</li> </ul>   | 49  | 13   |
|            |  |     |      |

| Codice NC  | Designazione delle merci  | (1) | (2) |
|------------|---|-----|-----|
| ex 2009 70 | - Succhi di mela:   |     |     |
|            | di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |     |
| 2009 70 11 | di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto  | 49  | 11  |
|            | - di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |     |
| 2009 70 91 | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %   | 49  | 11  |
| ex 2009 80 | Succhi di altre frutta o di altri ortaggi:  |     |     |
| ex 2009 80 | - di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |     |
|            | Succhi di pera:   |     |     |
| 2009 80 11 | di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso  |     |     |
|            | netto altri:  | 49  | 13  |
| 2000 00 21 |   |     |     |
| 2009 80 31 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto  | 49  | 13  |
|            | di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C   |     |     |
|            | – – Succhi di pera:   |     |     |
|            | altri:  |     |     |
| 2009 80 61 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %   | 49  | 13  |
|            | – – altri:  |     |     |
|            | altri:  |     |     |
| 2009 80 91 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %   | 49  | 13  |
| ex 2009 90 | Miscugli di succhi:   |     |     |
| ,          | di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:   |     |     |
|            | Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:   |     |     |
| 2009 90 11 | di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto  | 49  | 13  |
|            | – – altri:  |     |     |
| 2009 90 21 | di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto  | 49  | 13  |
|            | di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:  |     |     |
|            | Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:   |     |     |
| 2009 90 31 | di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al | 49  | 13  |
|            | 30 %<br>altri:  | 42  | 13  |
| •          | di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:   | 49  | 13  |
|            | Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:   |     |     |
| 2009 90 71 | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %   | 49  | 13  |
|            | altri:  |     |     |
| 2009 90 91 | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %   | 49  | 13  |

# ALLEGATO IV

| Codice NC  | Designazione delle merci  |
|--|---|
| 0710 21 00   | Piselli (Pisum sativum) anche cotti in acqua o al vapore, congelati   |
| ex 0710 80 70  | Pomodori pelati, congelati  |
| 0711 90 50   | Funghi  |
| ex 0712 90 30  | Fiocchi di pomodori   |
| 0804 20 90   | Fichi secchi  |
| 0806 20  | Uve secche  |
| 0811 10  | Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  |
| ex 0811 20 11<br>ex 0811 20 19<br>0811 20 31                                     | Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti   |
| ex 0811 90 10<br>ex 0811 90 30<br>ex 0811 90 90                                  | Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  |
| 0812 10 00   | Ciliegie temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate  |
| 0812 20 00   | Fragole temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate   |
| 0812 90 60   | Lamponi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati   |
| 0813 20 00   | Prugne  |
| 0813 50 91<br>0813 50 99   | Altri miscugli di frutte secche   |
| 2001 90 50   | Funghi preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico   |
| 2002   | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico   |
| 2003 10  | Funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico   |
| 2004 90 50   | Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati   |
| 2005 40 00<br>2005 59 00   | Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati   |
| ex 2007 10 20<br>ex 2007 10 90<br>2007 99 33<br>2007 99 35                       | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  — di lamponi e di fragole |
| ex 2007 99 59<br>ex 2007 99 90   |   |
| 2008 40 51<br>2008 40 59<br>2008 40 71   | Pere diversamente preparate o conservate  |
| 2008 40 71<br>2008 40 79<br>2008 40 91<br>2008 40 99                             |   |
| 2008 50 61<br>2008 50 69<br>2008 50 71<br>2008 50 79<br>2008 50 91<br>2008 50 99 | Albicocche diversamente preparate o conservate  |

| Codice NC    | Designazione delle merci                     |
|--------------|--|
| 2008 60 51   | Ciliegie diversamente preparate o conservate |
| 2008 60 59   |  |
| 2008 60 61   |  |
| 2008 60 69   |  |
| 2008 60 71   |  |
| 2008 60 79   |  |
| 2008 60 91   |  |
| 2008 60 99   |  |
| 2008 70 61   | Pesche diversamente preparate o conservate   |
| 2008 70 69   |  |
| 2008 70 71   |  |
| 2008 70 79   |  |
| 2008 80 50   | Fragole diversamente preparate o conservate  |
| 2008 80 70   |  |
| 2008 80 91   |  |
| 2008 80 99   |  |
| x 2008 99 49 | Lamponi diversamente preparati o conservati  |
| x 2008 99 59 |  |
| x 2008 99 99 |  |
| 2009 50      | Succhi di pomodoro                           |
| x 2009 80 31 | Succhi di ciliegie»                          |
| x 2009 80 39 |  |
| x 2009 80 80 |  |
| x 2009 80 91 |  |
| x 2009 80 93 |  |
| x 2009 80 99 |  |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

### che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito, con effettto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura cominata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che taluni miscugli di frutta a guscio possono essere classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1035/72 sia applicabile a detti miscugli;

considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1035/72; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secche e di frutta secche e frutta in guscio; che è opportuno che detti miscugli siano disciplinati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (7); che, conseguentemente, essi non sono più disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore degli ortofrutticoli; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

- 1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
  - «2. Tale organizzazione disciplina i prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci  |  |
|-----------|---|--|
| 0702 00   | Pomodori freschi o refrigerati  |  |
| 0703      | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati   |  |
| 0704      | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |  |

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 209 del 23. 7. 1987, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

| Codice NC                | Designazione delle merci  |  |
|--------------------------|---|--|
| 0705                     | Lattughe (lactuca sativa) e cicorie (Cichoricum spp.), fresche o refrigerate  |  |
| 0706                     | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate   |  |
| 0707 00                  | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati  |  |
| 0708                     | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati   |  |
| ex 0709                  | Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60        |  |
| ex 0802                  | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30 |  |
| 0804 20 10               | Fichi, freschi  |  |
| 0805                     | Agrumi, freschi o secchi  |  |
| 0806 10 11               | Uve, fresche, da tavola   |  |
| 0806 10 15<br>0806 10 19 |   |  |
| 0807                     | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi  |  |
| 0808                     | Mele, pere e cotogne, fresche   |  |
| 0809                     | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e pugnole, fresche   |  |
| 0810                     | Altre frutta fresche  |  |
| 0813 50 30               | Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802»  |  |

2. Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel

settore degli ortofrutticoli e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

#### «ALLEGATO III

#### (Elenco previsto all'articolo 22)

| Codice NC                              | Designazione delle merci                                    | Periodi                       |
|--|---|-------------------------------|
| 0702 00                                | Pomodori, freschi e refrigerati                             | dal 15 maggio al 31 dicembre  |
| ex 0705                                | Lattughe, indivie ricce e scarole                           | dal 15 novembre al 15 giugno  |
| ex 0708 20                             | Fagioli (non compresi quelli in baccello e quelli sgranati) | dal 1° giugno al 30 settembre |
| 0709 10 00                             | Carciofi  | dal 13 marzo al 30 giugno     |
| 0806 10 11<br>0806 10 15<br>0806 10 19 | Uve fresche da tavola                                       | dal 1º luglio al 31 gennaio   |
| ex 0807 10                             | Meloni  | dal 1º luglio al 15 ottobre   |
| 0809 10 00                             | Albicocche  | dal 5 giugno al 31 luglio»    |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/87 DEL CONSIGLIO

#### del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1)

visti il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (³) ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 827/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi e le preparazioni a base degli stessi sono attualmente classificati nelle sottovoci 01.06 C, 02.04 C II, 02.06 C III e 16.02 B della tariffa doganale comune e che, conseguentemente, ad essi si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nel sistema armonizzato essi saranno classificati nelle voci 0307 e 1605; che è pertanto opportuno che a detti invertebrati acquatici e alle preparazioni a base degli stessi si applichi il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione

n. 827/68;

comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (7); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nella sottovoce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alla quale si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica voce comprendente le farine e polveri commestibili di carni e frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (9); che, conseguentemente, tali prodotti non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, nelle sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce per tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 (11); che, conseguentemente, non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a tali miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (13); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

<sup>(6)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (7) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(10)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(11)</sup> Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(12)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(13)</sup> Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 30. 6.1968, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, ai fini di una semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

# «ALLEGATO

| Codice NC     | Designazione delle merci   |  |
|---------------|--|--|
| 0101          | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:   |  |
|               | - Cavalli:   |  |
| 0101 11 00    | – riprodutori di razza pura (a)  |  |
| 0101 19       | – altri:   |  |
| 0101 19 90    | diversi da quelli destinati alla macellazione  |  |
| 0101 20       | – Asini, muli e bardotti   |  |
| 0102          | Animali vivi della specie bovina:  |  |
| 0102 90       | – diversi da quelli riproduttori di razza pura:  |  |
| 0102 90 90    | – diversi da quelli delle specie domestiche  |  |
| 0103          | Animali vivi della specie suina:   |  |
| 0103 10 00    | - riproduttori di razza pura (a)   |  |
|               | - altri:   |  |
| ex 0103 91    | - di peso inferiore a 50 kg:   |  |
| 0103 91 90    | diversi da quelli delle specie domestiche  |  |
| ex 0103 92    | - di peso uguale o superiore a 50 kg:  |  |
| 0103 92 90    | diversi da quelli delle specie domestiche  |  |
| 0106 00       | Altri animali vivi   |  |
| 0203          | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate, o congelate:  |  |
| 0203          | - fresche o refrigerate:   |  |
| ex 0203 11    | - in carcasse o mezzene:   |  |
| 0203 11 90    | diverse da quelle degli animali della specie suina domestica   |  |
| ex 0203 12    | - Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:  |  |
| 0203 12 90    | diverse da quelle degli animali della specie suina domestica   |  |
| ex 0203 19    | altre:   |  |
| 0203 19 90    | altre che quelle degli animali della specie suina domestica  |  |
|               | - congelate:   |  |
| ex 0203 21    | - in carcasse o mezzene:   |  |
| 0203 21 90    | diverse da quelle degli animali della specie suina domestica   |  |
| ex 0203 22    | Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:  |  |
| 0203 22 90    | diversi da quelli degli animali della specie suina domestica   |  |
| ex 0203 29    | - altre:   |  |
| 0203 29 90    | diversi da quelli degli animali della specie suina domestica   |  |
| ex 0205 00 00 | Carni di animali delle specie asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate  |  |
| 0206          | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |  |
| ex 0206 10    | - della specie bovina, fresche o refrigerate:  |  |
| 0206 10 10    | destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |  |
|               | - della specie bovina, congelate:  |  |
| ex 0206 22    | Fegati:  |  |
| 0206 22 10    | destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |  |
| ex 0206 29    | altre:   |  |
| 0206 29 10    | destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |  |
| ex 0206 30    | - della specie suina, fresche o refrigerate:   |  |
| 0206 30 10    | - destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |  |
|               | altre:   |  |

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|------------|--|
| 0206 30 90 | diverse da quelle degli animali della specie suina domestica   |
|            | - della specie suina, congelate:   |
| ex 0206 41 | – Fegati:  |
| 0206 41 10 | destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |
|            | 'altri:  |
| 0206 41 99 | diversi da quelli della specie suina domestica   |
| ex 0206 49 | altre:   |
| 0206 49 10 | destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |
|            | altri:   |
| 0206 49 99 | diversi da quelli della specie suina domestica   |
| ex 0206 80 | - altre, fresche o refrigerate:  |
| 0206 80 10 | destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |
|            | altre:   |
| 0206 80 91 | delle specie equina, asinina o mulesca   |
| ex 0206 90 | - altre congelate:   |
| 0206 90 10 | destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)  |
|            | altre:   |
| 0206 90 91 | delle specie equina, asisina o mulesca   |
| 0208       | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate  |
| 0210       | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:  |
|            | - Carni della specie suina:  |
| ex 0210 11 | Prosciutti spalle, e loro pezzi, non disossati:  |
| 0210 11 90 | diversi da quelli della specie suina domestica   |
| ex 0210 12 | - Pancette (ventresche) e loro pezzi:  |
| 0210 12 90 | diverse da quelle della specie suina domestica   |
| ex 0210 19 | altre:   |
| 0210 19 90 | diverse da quelle della specie suina domestica   |
| ex 0210 90 | <ul> <li>altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:</li> <li>Carni:</li> </ul>   |
| 0210 90 20 | diverse da quelle della specie ovina e caprina, esclusa la carne di cavallo salata o in salamoia o anche secca   |
|            | - Frattaglie:  |
| 0210 90 80 | <ul> <li> diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina:</li> <li> altre, diverse dai fegati di volatili</li> </ul>  |
| 0407 00    | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:  |
| 0407 00 90 | diverse da quelle di volatili di cortile   |
|            |  |
| 0408       | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|            | - Tuorli:  |
| 0408 11    | essiccati:   |
| 0408 11 90 | diversi da quelli atti ad uso alimentare   |
| 0408 19    | altri:   |
| 0408 19 90 | diversi da quelli atti ad uso alimentare   |
|            | - altri:   |
| 0408 91    | essiccati:   |
| 0408 91 90 | diversi da quelli atti ad uso alimentare   |
| 0408 99    | – altri:   |
|            |  |

| Codice NC                | Designazione delle merci   |  |
|--------------------------|--|--|
| 0410 00 00               | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove   |  |
| 0504 00 00               | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci  |  |
| 0511                     | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:   |  |
| 0511 10 00               | - Sperma di tori  - altri:   |  |
| ex 0511 91               | <ul> <li>– attri:</li> <li>– Prodotti di pesci e di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici;</li> <li>animali morti del capitolo 3</li> </ul>  |  |
| ex 0511 99               | – – altri:   |  |
| 0511 99 90               | <ul> <li>– – altri, diversi dai tendini e nervi, ritagli ed altri cascami simili di pelli<br/>gregge</li> </ul>  |  |
| 0709                     | Altri ortaggi, freschi o refrigerati:  |  |
| ex 0709 60               | - Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":  |  |
| 0709 60 91               | – diversi dai peperoni   |  |
| 0709 60 95<br>0709 60 99 |  |  |
| ex 0710                  | Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:   |  |
| 0710 80                  | - altri ortaggi o legumi:  |  |
|                          | Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":  |  |
| 0710 80 59               | altri:   |  |
| 0711                     | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidrido solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ac assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |  |
| 0711 00                  | altri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi:   |  |
| ex 0711 90               | - artri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi Ortaggi o legumi:  |  |
| 0711 90 10               | - Ortaggi o leguini: Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni  |  |
| 0713                     | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:   |  |
| ex 0713 10               | - Piselli (Pisum sativum):   |  |
| 0713 10 90               | – diversi da quelli destinati alla semina  |  |
| ex 0713 20               | - Ceci:  |  |
| 0713 20 90               | - diversi da quelli destinati all semina   |  |
| <b>0,20</b> 20,7         | - Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):  |  |
| ex 0713 31               | <ul> <li>Fagioli della specie Vigna mungo (L). Hepper o Vigna radiata (L.)</li> <li>Wilczek:</li> </ul>  |  |
| 0713 31 90               | – – diversi da quelli destinati alla semina  |  |
| ex 0713 32               | – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):  |  |
| 0713 32 90               | – – diversi da quelli destinati alle semina  |  |
| ex 0713 33               | Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):   |  |
| 0713 33 90               | diversi da quelli destinati alle semina  |  |
| ex 0713 39               | – altri:   |  |
| 0713 39 90               | – – diversi da quelli destinati alle semina  |  |
| ex 0713 40               | - Lenticchie:  |  |
| 0713 40 90               | diverse da quelle destinate alla semina  |  |
| ex 0713 50               | - Fave (Vicia faba var. major), e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba va minor):  |  |
| 0713 50 90               | diverse da quelle destinate alle semina  |  |
| ex 0713 90               | - altre:   |  |
| 0713 90 90               | diverse da quelli destinate alle semina  |  |

| Codice NC  | Designazione delle merci  |  |
|------------|---|--|
| 0801       | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate   |  |
| 0802       | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:   |  |
| ex 0802 90 | - altre:  |  |
| 0802 90 30 | - Noci di arec (o di betel) e noci di cola  |  |
| 0804       | Datteri, fichi, ananassi; avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:  |  |
| 0804 10 00 | – Datteri   |  |
| 0804 40    | - Avocadi   |  |
| 0804 50 00 | - Guaiave, manghi e mangostani  |  |
| 0902       | Tè  |  |
| ex 0904    | Pepe (del genere "Piper"), pimenti del genere "Capsicum"o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10  |  |
| 0905 00 00 | Vaniglia  |  |
| 0906       | Cannella e fiori di cinnamomo   |  |
| 0907 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli)  |  |
| 0908       | Moci moscate, macis, amomi e cardamomi  |  |
| 0909       | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro  |  |
| 0910       | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie  |  |
| ex 1106    | Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:  |  |
| 1106 10 00 | Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713   |  |
| 1106 30    | Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8  |  |
| ex 1108    | Amidi e fecole, inulina:  |  |
| 1108 20 00 | - Inulina   |  |
| 1211       | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati  |  |
| 1212       | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |  |
| 1212 10    | - Carrube, compresi i semi di carrube   |  |
| 1212 20 00 | - Alghe   |  |
| 1212 30 00 | Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne  |  |
|            | — altri:  |  |
| ex 1212 99 | diversi dalle barbabietole e canne da zucchero:   |  |
| 1212 99 90 | altri, ad eccezione delle radici di cicoria   |  |
| 1213 00 00 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets  |  |
| 1214       | Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:  |  |
| 1214 90    | - altri:  |  |
| 1214 90 10 | Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio   |  |

| Codice NC                     | Designazione delle merci  |
|-------------------------------|---|
| ex 1214 90 90                 | — — altri, esclusi:   |
|                               | <ul> <li>l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, le vecce ed altri simil<br/>prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore<br/>esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno</li> </ul> |
|                               | <ul> <li>– – l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino le vecce diversamente<br/>essiccate e macinate</li> </ul>   |
| 1502 00                       | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati cestratti mediante solventi:  |
| ex 1502 00 10                 | <ul> <li>destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui</li> </ul>   |
| 1503 00                       | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati   |
| 1602                          | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:  |
| ex 1602 20                    | - di fegato di qualsiasi animale:   |
| 1602 20 10                    | di oca o di anatra  |
|                               | - della specie suina:   |
| ex 1602 41                    | Prosciutti e loro pezzi:  |
| 1602 41 90                    | diversi da quelli della specie suina domestica  |
| ex 1602 42                    | Spalle e loro pezzi:  |
| 1602 42 90                    | diversi da quelli della specie suina domestica  |
| ex 1602 49                    | altre, compresi i muscugli:   |
| 1602 49 90                    | diversi da quelli della specie suina domestica  |
| ex 1602 90                    | - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:   |
|                               | diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:  |
| 1602 90 31                    | di selvaggina o di coniglio   |
|                               | altre:  |
|                               | diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina:   |
|                               | — — — — diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:  |
| 1602 90 99                    | diverse da quelle di ovini o caprini  |
| 1603 00                       | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici  |
| 1801 00 00                    | Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto   |
| 1802 00 00                    | Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao  |
| 2001                          | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati<br>nell'aceto o nell'acido acetico:  |
| ex 2001 90                    | – altri:  |
| 2001 90 20                    | Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni   |
| 2005                          | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:   |
| ex 2005 90                    | – altri ortaggi e miscugli di ortaggi:  |
| 2005 90 10                    | Frutta del genere Capsicum diversa dai peperoni   |
| 2206 00                       | Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele)  |
| da 2206 00 91 a<br>2206 00 99 | – altri   |

| Codice NC                   | Designazione delle merci  |  |
|-----------------------------|---|--|
| 2301                        | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:  |  |
| 2301 10 00                  | <ul> <li>Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni e di frattaglie;<br/>ciccioli</li> </ul>   |  |
| 2302                        | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:   |  |
| 2302 50 00                  | – di legumi   |  |
| 2307 00                     | Fecce di vino; tartaro greggio:   |  |
| 2307 00 90                  | - Tartaro greggio   |  |
| 2308                        | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:  |  |
| ex 2308 90                  | - diverse dalle ghiande di quercie e castagne d'India:  |  |
| 2308 90 90                  | altre diversi dai vinaccia ed altri residui della spremitura di frutta  |  |
| 2309                        | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:   |  |
| ex 2309 10                  | Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto:   |  |
| 2309 10 90                  | <ul> <li>diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattierocaseari</li> </ul>              |  |
| ex 2309 90                  | - altre:  |  |
| 2309 90 10                  | Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini  |  |
|                             | – – altri:  |  |
| 2309 90 91<br>ex 2309 90 99 | <ul> <li>— diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio maltrodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero caseari, esclusi:</li> </ul> |  |
|                             | concentrati di proteine ottenuti dai succhi di erba medica e di erba  |  |
|                             | prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo tratto  |  |

<sup>(</sup>a) L'ammissione in questa sottoposizione è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.»